

Informativa per la clientela di studio

N. 182 del 05.12.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Carta di circolazione: identificazione del conducente

*A partire dal 7 dicembre prossimo entrerà in vigore un nuovo sistema di annotazione obbligatoria per i veicoli, previsto dal decreto del 28 settembre 2012, n. 198. In particolare il codice della strada prevede l'annotazione, sulla carta di circolazione, del nominativo dell'utilizzatore nel caso di utilizzo **non occasionale** del mezzo da parte di terzi (esclusi i componenti del nucleo familiare) **che si protrae oltre 30 giorni**, in caso di custodia giudiziale potrà essere annotato l'ente affidatario. Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del CED della motorizzazione. Il decreto 198/2012 inoltre prevede la soppressione della **targa ripetitrice** per i rimorchi che saranno immatricolati o reimmatricolati 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che avranno quindi una propria targa.*

L'indicazione del nome sul libretto di circolazione

Il 7 dicembre 2012 entra in vigore il decreto 198 del 28 settembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.273 del 22 novembre 2012), che reca le modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Con tale decreto viene introdotto un nuovo articolo nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che prevede, fra l'altro che, a richiesta **degli interessati**, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedano all'**aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto** che siano **nella disponibilità** di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori **ai trenta giorni**.

In pratica da tale data o principalmente da quando sarà a regime il necessario sistema informatico:

- sul documento di circolazione dovrà essere annotato il nome dell'utilizzatore effettivo del veicolo (**per un tempo superiore ai 30 giorni**) se diverso dal proprietario.

Con l'applicazione di questa norma, prestare l'auto per più di trenta giorni comporterà un ulteriore passaggio burocratico attraverso l'annotazione sulla carta di circolazione del soggetto che ha la disponibilità dell'autoveicolo.

Intestazione temporanea dei veicoli

Per quanto riguarda l'**intestazione temporanea** dei veicoli, la Legge n. 120 del 20 luglio 2010 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 94 del codice della strada, prevedendo che gli atti da cui deriva una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, o che comportano la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a **trenta giorni**, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, sono dichiarati dall'avente causa entro 30 giorni al dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli.

Il nuovo adempimento si applica alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la predetta disponibilità è:

- a titolo di **comodato**;
- in forza di un provvedimento di affidamento in **custodia giudiziale**;
- in forza di **contratti** o **atti unilaterali**.

Sulla carta di circolazione deve essere annotato il **nominativo del comodatario** e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario.

Esentati i componenti del nucleo familiare

Per attenuare l'onere burocratico in capo ai cittadini, nel caso di comodato, **sono esentati** dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del **nucleo familiare**, purché conviventi.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento prevede innanzitutto che (formalmente) dal 7 dicembre 2012, ma in pratica da quando verrà attivato il servizio informatico, in tutti i casi in cui i veicoli sono in disponibilità di soggetto **diverso** dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali, **deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione.**

Variazioni della denominazione dell'ente

In caso di **variazione della denominazione dell'ente** intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, **gli interessati devono chiedere alla motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione.**

Variazioni di generalità della persona fisica

Le stesse prescrizioni valgono anche in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

Temporanea disponibilità

Chi ha la temporanea disponibilità, per più di trenta giorni, a titolo di comodato oppure in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve richiedere agli uffici della motorizzazione **l'aggiornamento della carta di circolazione**, sulla quale vanno annotati il nominativo del comodatario (*senza obbligo di indicare i componenti del nucleo familiare, purché conviventi*) e la scadenza del relativo contratto o, rispettivamente, il nominativo dell'affidatario.

Locazione senza conducente

Nei casi di locazione senza conducente per più di trenta giorni, deve essere richiesto **l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli**, registrando il nominativo del locatario e la scadenza del contratto.

Soggetti incapaci

Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, andrà fatto l'aggiornamento della carta di circolazione mediante **annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore** responsabile della circolazione del veicolo.

Sanzioni

Per la messa a regime del sistema occorrerà attendere l'avvio delle nuove procedure informatiche, dopo di che scatteranno le multe da 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione del veicolo.
--

Le novità sulla "variazione" della carta di circolazione

	Situazione	Adempimento
Variazione della denominazione	Variazione della denominazione del proprietario del veicolo, del motoveicolo e del rimorchio che non necessitano comunicazione al PRA.	Aggiornamento della carta di circolazione per non incorrere nella sanzione amministrativa di 653 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione del veicolo.
Contratto comodato o custodia giudiziale	Disponibilità di un veicolo di terzi per un periodo superiore al 30 giorni per contratto di comodato o custodia giudiziale.	Aggiornamento della carta di circolazione con indicazione espressa dell'affidatario con l'unica eccezione dei familiari conviventi.
Locazione senza conducente	Locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per un periodo superiore a 30 giorni.	Aggiornamento della carta del CED della motorizzazione che rilascerà apposita ricevuta da allegare ai documenti di circolazione.
Soggetti incapaci	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci.	Aggiornamento della carta di circolazione con annotazione dei dati anagrafici del genitori o del tutore responsabile della circolazione.

Ricorda

Si fa presente che per la messa a regime definitiva del sistema occorrerà attendere l'adeguamento delle procedure informatiche.

Rimorchio con targa propria

Il DPR 198/2012 dispone anche che dal **20 febbraio 2013**, i rimorchi di nuova immatricolazione saranno muniti soltanto di una targa di immatricolazione conforme a quella posteriore degli autoveicoli, **senza più targa ripetitrice**, che resterà però obbligatoria per i carrelli appendice.

Le nuove disposizioni si applicheranno però soltanto ai rimorchi immatricolati o reimmatricolati con la nuova targa a far data dal 20 febbraio 2013.

La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione pecuniaria di 80 euro** (che però sarà oggetto di incremento dal 1° gennaio 2013) e del fermo amministrativo per tre mesi.

La targa ripetitrice resterà obbligatoria per i rimorchi immessi in circolazione **prima del 20 febbraio 2013**, non reimmatricolati dopo tale data, e per i carrelli appendice.

Resteranno esclusi dalle nuove norme i veicoli immatricolati in data antecedente al 1° ottobre 1993.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....